

Causa C-252/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

9 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel București (Romania)

Data della decisione di rinvio:

28 febbraio 2024

Ricorrente:

Prisum Healthcare SRL

Resistente:

Autoritatea Vamală Română

[OMISSIS]

**CURTEA DE APEL BUCUREȘTI (CORTE D'APPELLO DI BUCAREST)
SECȚIA A IX-A CONTENȚIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL (SEZIONE
IX DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO)**

ORDINANZA

Udienza pubblica del 28.2.2024

[OMISSIS]

È iscritto a ruolo il ricorso presentato dalla Prisum Healthcare SRL, ricorrente, contro la resistente, Autoritatea Vamală Română (in prosieguo: l'«Autorità doganale rumena»), nella causa avente ad oggetto *l'annullamento di un atto amministrativo – decisione n. RO BTI 2023/004243*.

[OMISSIS]

LA CORTE [D'APPELLO],

1. Sulla domanda della ricorrente di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai fini di una pronuncia pregiudiziale, rileva quanto segue:

I. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA. PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE

2. Con ricorso iscritto al ruolo della Corte d'appello di Bucarest l'11.10.2023 [OMISSIS], la Prisum Healthcare SRL, ricorrente, nella causa che la oppone all'Autorità doganale rumena, resistente, ha chiesto l'annullamento della decisione relativa all'Informazione Tariffaria Vincolante avente numero di riferimento RO BTI 2023/004243 (Decisione ITV), emessa dall'Autorità doganale rumena, l'annullamento della risposta dell'Autorità doganale rumena n. 28810/06.09.2023 al reclamo previo formulato avverso la Decisione ITV [e] la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.

3. Nella sua motivazione, [la ricorrente] ha affermato, in sostanza, in particolare, che il prodotto Feroglobin Liquid Plus è un complemento alimentare in forma liquida, [che] con la Decisione ITV non sono state prese in considerazione le caratteristiche tecniche specifiche dei complementi alimentari [e che tale prodotto] non costituisce una comune bevanda tonica in un contenitore di plastica, in violazione della Leggea nr. 56/2021 (legge n. 56/2021) che traspone la direttiva 2002/46/CE. Inoltre, la resistente ha violato le regole d'interpretazione delle classificazioni tariffarie e delle voci della Nomenclatura combinata, non ha analizzato l'ambito di applicazione della voce tariffaria 2106, classificando il prodotto alla voce 2202, contrariamente alle caratteristiche tecniche del prodotto. La resistente ha violato i criteri stabiliti nella sentenza [della Corte nelle cause riunite] da C-410/08 a C-412/08, [poiché] la sola forma in cui si presentano i complementi alimentari non costituisce un motivo fondato per rigettare il reclamo previo e la classificazione tariffaria del prodotto[; in tali circostanze,] la resistente era tenuta ad analizzare la classificazione dei complementi alimentari menzionati nelle Note esplicative del sistema armonizzato (NESA), al punto 16, voce 2106, attraverso l'applicazione del ragionamento [della Corte] nella sentenza menzionata.

4. Ha inoltre affermato che la sentenza [della Corte nella causa] 114/80 è irrilevante ai fini della classificazione tariffaria del prodotto, poiché essa è stata emessa a seguito dell'esame di prodotti che non presentano una descrizione e caratteristiche tecniche identiche, [in quanto] il prodotto in discussione [in tale causa conteneva] solo sull'etichetta [la menzione che si trattava di un] complemento alimentare, senza che fosse certificato dalle autorità sanitarie quale complemento alimentare, e la direttiva 2002/46/CE non era in vigore.

5. Inoltre, la ricorrente ha sostenuto che non è nemmeno stata osservata la decisione del Comitato del sistema armonizzato nell'ambito della 71^a sessione di

lavoro del Comitato del sistema armonizzato sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

6. In data 18.10.2023, la resistente [OMISSIS] ha presentato controricorso con cui ha chiesto di respingere il ricorso in quanto infondato.

7. [OMISSIS] La ricorrente **ha chiesto di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea** le seguenti questioni pregiudiziali [OMISSIS] [Sette questioni proposte dalla ricorrente. Il giudice del rinvio ha ritenuto che solo una parte degli aspetti invocati da quest'ultima fossero rilevanti per la soluzione della controversia e ha deciso di sottoporre una sola questione pregiudiziale, come riprodotta nel dispositivo].

8. [OMISSIS] [L]'autorità doganale rumena, resistente, [OMISSIS] ha chiesto il rigetto della domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in quanto priva di oggetto.

9. Nella motivazione, [la resistente] ha affermato, in sostanza, che la presente domanda è irricevibile alla luce delle condizioni previste dall'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenuto conto del fatto che la domanda ha ad oggetto l'interpretazione di una causa su cui si è già pronunciata [la Corte (114/80)], nonché della classificazione tariffaria prevista dalla Nomenclatura combinata stabilita dal Regolamento (CEE) n. 2658/87.

II. FATTI RILEVANTI

10. Con la decisione relativa all'informazione tariffaria vincolante avente numero di riferimento RO BTI 2023/004243, l'Autorità doganale rumena ha classificato il complemento alimentare «Feroglobin liquid plus» alla voce 2202 della Nomenclatura combinata (codice 2202991919), e non alla voce 2106 (codice 210690985), ritenuta dalla ricorrente conforme alle caratteristiche tecniche e alla destinazione del prodotto; [l'Autorità doganale rumena] ha elencato i seguenti motivi ai fini della classificazione tariffaria alla voce 2202: le regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura combinata n. 1 e n. 6; la nota 1, lettera a) del capitolo 30 (di esclusione), la nota 3 del capitolo 22; le note esplicative della nomenclatura combinata (NENC) della voce 2202 e della sottovoce 22029919.

11. Con la risposta al reclamo previo, l'Autorità doganale rumena ha tentato di fornire una spiegazione del rifiuto della voce 2106, affermando, in sostanza, che: [a]) nella Nomenclatura combinata non esisterebbero codici specifici per prodotti che sono commercializzati come complementi alimentari; b) nella voce 2106 rientrerebbero «prodotti alimentari che non presentano caratteristiche specifiche di altre voci tariffarie della Nomenclatura combinata» [OMISSIS][:] un prodotto utilizzato come complemento alimentare non presenta alcuna caratteristica tale da fare in modo che detto prodotto sia necessariamente classificato alla voce 2106; [c]) con l'applicazione della regola generale d'interpretazione (RGI) 1, devono essere classificati [in tale voce] solo i prodotti che non possono essere classificati

in altre voci specifiche; [d]) la Nomenclatura combinata non conterrebbe alcuna disposizione secondo cui i prodotti che costituiscono complementi alimentari devono necessariamente essere classificati unicamente alla voce 2016, indipendentemente dalle loro caratteristiche, cosicché «i complementi alimentari possono essere classificati in diverse voci della Nomenclatura»; [e]) il prodotto in discussione è una preparazione usata come complemento alimentare, in forma liquida, ed è consumato «in quanto tale», cosicché dev'essere classificato alla voce 2202.

12. Il prodotto «Ferglobin liquid plus» è stato presentato specificamente come un complemento alimentare, notificato come tale al Ministerul Sănătății (Ministero della salute), e soddisfa le caratteristiche tecniche e lo scopo specifici dei complementi alimentari, così come definiti nella normativa nazionale e dell'Unione.

13. «Ferglobin liquid plus» è una preparazione alimentare in forma liquida contenente ferro (sotto forma di solfato ferroso), un complesso vitaminico, sali minerali, estratti vegetali, estratti naturali di frutta, altre sostanze nutritive, miele, zucchero e sciroppo di glucosio, che viene consumata come tale in dosi di 2 cucchiaini al giorno, commercializzata in flaconi di plastica di 200 ml, destinata a un uso specifico nella formazione dell'emoglobina e dei globuli rossi e avente funzione di complemento alimentare che contribuisce all'equilibrio della salute, al benessere generale dell'organismo e al funzionamento normale del sistema immunitario.

III. DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA RILEVANTI

14. La Corte d'appello ritiene siano applicabili nel caso di specie le seguenti disposizioni del diritto dell'Unione europea:

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [OMISSIS] modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1998 della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica l'allegato I [a]l regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [OMISSIS].

La prima parte della Nomenclatura combinata contiene un insieme di disposizioni preliminari. All'interno di tale parte, al titolo I, dedicato alle regole generali, la sezione A, rubricata «Regole generali per l'interpretazione della [NC]» (in prosieguo: le «regole generali»), prevede quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

(...)».

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, *mutatis mutandis*, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, sono parimenti applicabili le note di sezioni e [OMISSIS] la sezione IV della Nomenclatura combinata contiene il capitolo 21, intitolato “Preparazioni alimentari diverse”, nonché il capitolo 22, intitolato “Bevande, liquidi alcolici ed aceti”

15. COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA. Commissione europea. NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA DELL’UNIONE EUROPEA (2019/C 119/01) [OMISSIS]

16. Considerazioni generali, capitolo 21. La classificazione dei «complementi alimentari» (di cui al punto 16 della nota esplicativa del SA relativa alla voce 2106), in particolare delle altre preparazioni alimentari presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere utilizzate come complementi alimentari, va considerata anche alla luce dei criteri stabiliti nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08 («Swiss Caps»).

17. Considerazioni generali, capitolo 22. Sono comprese in questo capitolo - purché non si tratti di medicinali - le preparazioni toniche che possono essere consumate direttamente come bevande, anche se sono assorbite in piccole quantità (in particolare a cucchiaini). Tutte le preparazioni toniche non alcoliche che devono essere diluite prima del consumo come bevande sono escluse dal capitolo 22 e rientrano, generalmente, nella voce 2106.

18. Codice NC 2106 – Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Note complementari al capitolo 21 (NC)

(...) 5. Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove.

Note esplicative del sistema armonizzato. La voce comprende in particolare: (...) 16) Le preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute. Sono escluse da questa voce le preparazioni simili destinate a prevenire o a curare malattie o affezioni (voce 30.03 o 30.04).

19. Codice NC 2202 – Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta, di frutta a guscio o di ortaggi e legumi della voce 2009.

20. Note complementari al capitolo 22 (NC)

La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda. La sottovoce 2202 99 19 comprende «altre».

21. Note esplicative del sistema armonizzato. Questa voce comprende le bevande non alcoliche, quali sono definite nella Nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle riprese altrove e, in particolare, alle voci 20.09 o 22.01.

A) Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti.

Sono segnatamente classificate in questo gruppo:

1) Le acque minerali (naturali o artificiali) con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti.

2) Le bevande quali limonate, cola, aranciate, ecc., consistenti in acque potabili ordinarie, anche zuccherate o altrimenti dolcificate, aromatizzate con succhi o essenze di frutta o estratti composti, con aggiunta, a volte, d'acido tartarico e d'acido citrico, sono spesso gassate a mezzo di diossido di carbonio. Sono presentati il più delle volte in bottiglie o altri recipienti ben tappati.

B) Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.09.

Sono segnatamente classificati in questo gruppo:

1) I nettari di tamarindo resi atti al consumo come bibite per aggiunta di acqua, di zucchero o di altri dolcificanti e per stacciatura.

2) Alcuni prodotti alimentari, allo stato liquido, suscettibili di essere consumati direttamente come bevande, quali le bevande a base di latte o di cacao.

Sono esclusi dalla presente voce:

a) Lo yogurt allo stato liquido e gli altri latti e creme fermentati o acidificati, addizionati di cacao, frutta o aromatizzati (n. 04.03).

b) Gli sciroppi di zucchero della voce n. 17.02 e gli sciroppi di zucchero aromatizzati della voce n. [ndt: testo mancante nell'originale]

c) I succhi di frutta o di ortaggi, anche adoperati direttamente come bevande, (n. 20.09).

d) I medicinali dei n.ri 30.03 e 30.04.

22. Note esplicative della Nomenclatura combinata

2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009.

2202 99 19 «altre». In questa sottovoce sono comprese preparazioni toniche quali quelle descritte nelle note esplicative al presente capitolo, «Considerazioni generali», secondo paragrafo. Dette bevande analcoliche, spesso definite come complementi alimentari, possono essere a base di estratti di piante (tra cui erbe aromatiche) e possono contenere sali minerali e/o vitamine aggiunti. In linea di massima, dette preparazioni dovrebbero coadiuvare al mantenimento della salute e del benessere generale e per tale motivo differiscono dalle acque aromatizzate o edulcorate e dalle altre bevande analcoliche elencate nella sottovoce 2202 10 00, alle quali si fa [riferimento] nelle note esplicative del SA, voce 2202, lettera A.

IV. QUESTIONI PREGIUDIZIALI. MOTIVI CHE HANNO PORTATO IL GIUDICE A SOTTOPORRE LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

23. La Corte [d'appello] osserva, in via preliminare, che la domanda di rinvio pregiudiziale [alla Corte] è stata promossa dalla ricorrente e che le questioni pregiudiziali [da essa] proposte sono state riformulate e censurate dalla Corte d'appello, [la quale] ha ritenuto rilevante per la soluzione della controversia la seguente questione:

24. [OMISSIS] [Testo della questione pregiudiziale, contenuto nel dispositivo]

25. Il rinvio pregiudiziale proposto alla [Corte] è stato ritenuto necessario dalla Corte d'appello, per decidere sul ricorso, in base agli argomenti divergenti tra le parti nella controversia con riferimento alla classificazione del prodotto «Ferglobin liquid plus».

26. Il giudice del rinvio non è tenuto a pronunciarsi in tale fase del procedimento su tali argomenti d'illegittimità e si limita a indicare il nesso causale tra l'interpretazione del diritto dell'Unione europea e il caso in esame per quanto riguarda i mezzi difensivi della ricorrente.

27. La Corte d'appello ha tenuto conto della giurisprudenza costante della [Corte], secondo cui spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della

causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza Eon Asset Menidjmont, C-118/11, EU:C:2012:97, punto 76).

28. Inoltre, ritiene che [la Corte] sia competente a pronunciarsi solo sull'interpretazione o la validità di disposizioni di diritto comunitario, partendo dal contesto indicato dal giudice del rinvio e che qualsiasi aspetto legato alla situazione di fatto o alla qualificazione delle misure di diritto interno rientri nella competenza esclusiva del giudice nazionale. Tuttavia, la Corte può fornire, ove necessario, precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella valutazione delle misure nazionali (sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2006, [Marrosu e Sardino], C-53/04, EU:C:2006:517, punto 54).

29. L'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea è necessaria nel caso di specie al fine di determinare la classificazione tariffaria che meglio corrisponde alle caratteristiche e alle proprietà oggettive del prodotto controverso conformemente alle Regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura combinata (in prosieguo: le «RGI»), previste nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, e se sussista la possibilità di applicare un'altra voce tariffaria in cui possano essere classificati i complementi alimentari in forma liquida tenuto conto del fatto che nella Nomenclatura combinata non esistono codici specifici per prodotti che sono commercializzati come complementi alimentari indipendentemente dalla loro forma (liquida, solida, capsule, ecc.)

30. L'Autorità doganale rumena sostiene che, in base [alla sentenza della Corte del 26 marzo 1981, Ritter/Oberfinanzdirektion Hamburg (114/80) EU:C:1981:79], tutti i prodotti che si presentano in forma liquida devono necessariamente essere classificati alla voce tariffaria 2202, che disciplina le «bevande non alcoliche», le «bevande o preparazioni toniche», indipendentemente dal fatto che siano etichettati come complementi alimentari e senza tener conto della possibilità di applicare un'altra voce tariffaria nella quale potrebbero essere classificati i complementi alimentari, indipendentemente dalla forma in cui essi si presentano (liquidi, capsule, pastiglie, ecc.)

31. La Corte d'appello ritiene che l'applicazione nel caso di specie dell'interpretazione adottata con [la sentenza della Corte del 26 marzo 1981, Ritter/Oberfinanzdirektion Hamburg (114/80) EU:C:1981:79] non sia chiara in quanto è stata emessa prima del regolamento 2658/87 e che, nello specifico contesto della controversia nella [causa 114/80], il prodotto sottoposto all'analisi del giudice era una bevanda tonica, e non un complemento alimentare notificato e riconosciuto come tale in base alla legislazione nazionale e dell'Unione summenzionate. Inoltre, la mancanza di chiarezza è evidenziata anche dalla circostanza che, alla 71^a sessione del Comitato del sistema armonizzato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, è stata adottata una decisione che ha classificato un prodotto con caratteristiche simili a quello oggetto della presente decisione alla voce 2106 e che nelle [cause riunite] da C-410/08 a

C-412/08 (Swiss Caps) un complemento alimentare in forma di capsule è stato classificato alla voce 2106.

32. [La Corte], nella sua giurisprudenza, per quanto riguarda la classificazione tariffaria, ha espresso, nella causa C-198/15, le seguenti considerazioni: «16. A tale riguardo si deve ricordare, da un lato, che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione tariffaria, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili al riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova senz'altro nella posizione migliore per farlo (sentenze del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, da C- 260/00 a C- 263/00, EU:C:2002:637, punto 26, nonché del 16 febbraio 2006, Proxxon, C- 500/04, EU:C:2006:111, punto 23). 17. Tuttavia, al fine di fornire al giudice nazionale una soluzione utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, dargli tutte le indicazioni che reputi necessarie (sentenza del 22 dicembre 2010, Lecson Elektromobile, C- 12/10, EU:C:2010:823, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

33. Le indicazioni del giudice europeo per quanto concerne la questione pregiudiziale ad esso sottoposta dal giudice del rinvio sono necessarie anche per chiarire gli altri aspetti indicati dalla ricorrente nella richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea che riguardano l'applicazione nella fattispecie in esame delle regole generali e delle note esplicative per l'interpretazione della Nomenclatura combinata previste dall'allegato 1 al regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio, la giurisprudenza [della Corte] rilevante nel settore, nonché gli effetti a livello interno della decisione del Comitato del sistema armonizzato adottata nell'ambito della 71^a sessione di lavoro del marzo 2023.

34. La direttiva 2002/46/CE[, invocata dalla ricorrente,] è irrilevante ai fini della classificazione tariffaria delle merci, ma riguarda l'etichettatura delle merci e, pertanto, non costituisce la base giuridica per la classificazione tariffaria. Inoltre, l'autorità [resistente] non contesta le caratteristiche di complemento alimentare del prodotto; l'aspetto controverso nel procedimento consiste nella forma in cui si presenta il complemento alimentare, ossia il suo stato liquido, indipendentemente dalla quantità che può essere somministrata giornalmente.

V. RIGUARDO ALLE CONDIZIONI NECESSARIE PER IL RINVIO [ALLA CORTE]

35. La condizione della rilevanza della questione pregiudiziale per la soluzione della controversia è stata approfondita al punto precedente.

36. Considerato che [la Corte] ha competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda l'interpretazione uniforme dei trattati, dei regolamenti e delle direttive dell'Unione, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, e nel caso in esame le parti

esprimono una posizione divergente quanto all'applicazione delle disposizioni europee, il rinvio [alla Corte], al fine di chiarire le modalità di applicazione delle norme europee, è imperativo.

37. Inoltre, la Corte d'appello ritiene che la situazione di fatto descritta nell'ambito del presente rinvio sia concreta e che la misura contestata dalla ricorrente sia effettivamente applicata dallo Stato rumeno, cosicché la questione formulata non ha carattere ipotetico.

38. Rispetto ai criteri stabiliti dalla [Corte] con la sentenza pronunciata nella causa [283/81, CILFIT/Ministero della Sanità], il giudice del rinvio ritiene che le problematiche sollevate non siano già state oggetto di una pronuncia pregiudiziale in una causa simile e che non siano state analizzate da una giurisprudenza consolidata [della Corte].

39. Analogamente, la corretta applicazione del diritto europeo non si impone nel caso in esame con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio riguardo alle modalità di risoluzione delle problematiche sollevate.

40. La Corte d'appello ribadisce che nel caso di specie, per pronunciarsi sulla causa, è necessaria un'interpretazione corretta del diritto europeo invocato. Gli orientamenti interpretativi forniti dalla [Corte] saranno poi presi in considerazione dal giudice del rinvio, nella risoluzione della controversia, senza tuttavia che tramite essi venga verificata in concreto la fondatezza o l'infondatezza delle affermazioni delle parti. Contrariamente alle affermazioni dell[a] resistant[e], la Corte [d'appello] ritiene che gli orientamenti generali forniti dalla [Corte] saranno applicati nel caso in esame, senza che al giudice europeo venga chiesto di risolvere in concreto la causa, essendo quest'ultima una competenza esclusiva del giudice nazionale.

41. [La Corte] è competente a pronunciarsi solo sull'interpretazione o la validità di disposizioni di diritto [dell'Unione], partendo dal contesto indicato dal giudice del rinvio e qualsiasi aspetto legato alla situazione di fatto o alla qualificazione delle misure di diritto interno rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale. Inoltre, in base a una giurisprudenza costante [della Corte], per fornire una risposta utile alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, la Corte può anche ricorrere all'interpretazione di norme di diritto [dell'Unione] alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel testo della questione pregiudiziale.

42. Come risulta dalla formulazione della questione pregiudiziale sottoposta [alla Corte] e dalla motivazione della presente ordinanza, essa non riguarda la richiesta al giudice europeo di un'interpretazione del diritto nazionale, ma del diritto [dell'Unione] rilevante in materia, che sarà poi applicato, in concreto, nella presente causa dal giudice nazionale. La descrizione delle circostanze di fatto in cui è necessaria l'applicazione del diritto dell'[Unione], nonché l'indicazione del contenuto delle disposizioni nazionali applicabili al caso di specie, che creano il contesto in cui sorge la mancata chiarezza sull'applicazione del diritto

[dell'Unione], costituiscono requisiti di ricevibilità per effettuare un rinvio alla Corte, secondo le Raccomandazioni [della Corte] all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale [OMISSIS].

43. Inoltre, le interpretazioni richieste avranno effetti sull'intero meccanismo di applicazione della voce tariffaria, oltrepassando certamente i confini di una singola causa.

VI. Conclusioni

44. Alla luce di tutte le considerazioni precedentemente esposte, la Corte d'appello accoglie parzialmente la domanda della ricorrente, ritenendo necessario il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riguardo alla seguente questione:

45. [OMISSIS] [Testo della questione pregiudiziale, contenuto nel dispositivo]

46. [OMISSIS] [Disposizioni relative alla sospensione del procedimento]

**PER QUESTI MOTIVI,
IN NOME DELLA LEGGE,
DISPONE**

Accoglie parzialmente la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea formulata dalla ricorrente **Prisum Healthcare S.R.L.**[OMISSIS]

In forza dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea l[a] seguent[e] question[e] pregiudizial[e], ai fini di una pronuncia pregiudiziale:

Se la nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/1998 della Commissione, del 20 settembre 2022, debba essere interpretata nel senso che:

la preparazione alimentare in forma liquida contenente ferro (quale solfato ferroso), un complesso vitaminico, sali minerali, estratti vegetali, estratti naturali di frutta, altre sostanze nutritive, miele, zucchero e sciroppo di glucosio, che viene consumata come tale in dosi di 2 cucchiaini al giorno, commercializzata in flaconi di plastica di 200 ml, destinata a un uso specifico nella formazione dell'emoglobina e dei globuli rossi e avente funzione di complemento alimentare che contribuisce all'equilibrio della salute, al benessere generale dell'organismo e

al funzionamento normale del sistema immunitario, rientra nella voce 2202 della Nomenclatura combinata summenzionata in quanto la sua forma liquida ha per effetto di escluderla dalla classificazione nella voce 2106?

[OMISSIS] [Aspetti relativi al procedimento nazionale, firme]

DOCUMENTO DI LAVORO